

**ACCORDO DEL 21 FEBBRAIO 1964 PER LA NORMALIZZAZIONE DELLE  
RELAZIONI SINDACALI E DELLA SITUAZIONE CONTRATTUALE NEL  
SETTORE ARTIGIANO**

---

Tra

- la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, rappresentata dal Presidente Delegato, Comm. Luigi Ruffi, assistito dal Segretario Generale Gr. Uff. Manlio Germozzi, e dal Dirigente del Servizio del Lavoro, Comm. Ulderigo Gasparri; con la partecipazione di una Delegazione presieduta dal Compresidente Confederale Dr. Enrico Aimerito e composta dal Dr. Luigi Scaramuzza; dal Dr. Carlo Pellacani; dall'Avv. Camillo De Angelis; dal Rag. Salvatore Porquier e dal Prof. Luigi Gallina;
  - la Confederazione Artigiana Sindacati Autonomi, rappresentata dal Presidente On. Oreste Gelmini, assistito dal Direttore Responsabile Dr. Giorgio Coppa, dai Condirettori Avv. Matteo De Cillis e dal Dr. Mario Vasconi; dal Dirigente del Servizio Sindacale Aldo Properzi e con la partecipazione di una delegazione composta dai Sig.ri Sergio Farulli, Edilio Pizzi, Alfredo Tosi, Athos Zamboni, Sergio Sassi, Ciro Rota;
  - la Confederazione Artigiana Sindacati Autonomi, rappresentata dal Presidente Comm. Tullio Albanesi, assistito dal Segretario Generale Avv. Romualdo Marino, e con la partecipazione di una delegazione composta da Laguzzi Stefano, Dr. Turno Angelo, Dr. Odoardi Ismeo e dal Cav. Pierino Gorla Di Lodi;
  - la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, rappresentata dal Presidente Comm. Luigi Pogna, assistito dal Segretario Generale Comm. Gabriele Lanfredini e dal Dirigente del Servizio Sindacale Sig. Eugenio Freddi; e con la partecipazione di una delegazione composta: dal Cav. Enrico Carena e dal Cav. Tullio Imbrico di Milano; dal Dr. Giovanni Luongo di Napoli; dal Rag. Sergio Sanna di Cagliari; dal Rag. Francesco Coppola Di Piacenza;
- e
- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentata dai Segretari Confederali On. Li Vittorio Foa e Luciano Lama, assistiti dal Dr. Eugenio Giambarba;

- la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale Aggiunto Sen. Dionigi Coppo, dal Segretario Confederale Dr. Paolo Cavezzali, dal Vice Segretario Confederale Giancarlo Boldini, assistiti dal Dr. Domencio Valcavi;
- l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Segretario Confederale Bruno Corti, assistito dal Dirigente del Servizio Sindacale Dr. Tullio Repetto.

Le Confederazioni dell'Artigianato e le Confederazioni dei Lavoratori concordemente riconoscono la necessità di addivenire alla normalizzazione delle relazioni sindacali e della situazione contrattuale nel settore artigiano e, a tal fine, ritengono opportuno indicare, sul piano generale, i criteri e gli orientamenti di massima, che dovranno presiedere alla futura attività contrattuale.

- 1) La regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro nell'artigianato avverrà attraverso autonome trattative tra le confederazioni e tra le organizzazioni nazionali di categoria per le materie di rispettiva competenza.
- 2) I contratti nazionali di categoria e di settore disciplineranno il rapporto di lavoro in tutti i suoi molteplici aspetti.
- 3) Spetta alle federazioni nazionali competenti eventualmente concordate per specifiche materie l'articolazione della contrattazione a livelli inferiori.
- 4) Gli accordi interconfederali regoleranno le materie e gli istituti di carattere generale come ad esempio di congegno della "scala mobile", i licenziamenti individuali, nonché le altre materie che fossero ritenute di competenza delle confederazioni.
- 5) Spetta alle organizzazioni nazionali di categoria, eventualmente concordate, quando lo ritengano obiettivamente giustificato, per taluni particolari settori di attività, di condurre trattative unitarie con le rappresentanze sindacali delle aziende di corrispondenti gruppi merceologici, al fine di pervenire alla stipulazione di contratti unici, senza pregiudizio delle articolazioni che si rendessero necessarie.
- 6) Le parti affermano di considerare idonei come base per regolamentare il rapporto di lavoro nelle aziende artigiane i contratti nazionali vigenti, alla data odierna.

Le Organizzazioni dell'Artigianato si riservano di proporre le eventuali modifiche ai suddetti contratti.

Le Organizzazioni dei Lavoratori si impegnano ad esaminare tali eventuali richieste entrando nel merito di esse in rapporto alle oggettive differenziazioni esistenti nel lavoro artigianale per le strutture produttive e per l'organizzazione in cui il lavoro stessi si svolge; e ricercando di comune accordo le modifiche da apportare ai contratti suddetti onde pervenire ad una regolamentazione contrattuale di ciascun settore dell'artigianato.

Le parti concordano di adottare criteri di opportuna gradualità, che tengano conto tanto delle eventuali differenze fra i nuovi contratti nazionali artigiani e le reali situazioni di fatto, con particolare riguardo al mezzogiorno d'Italia e alle isole.

- 7) Il campo di applicazione della contrattazione, per quanto riguarda le aziende, verrà delimitato, sulla base dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 sulla disciplina dell'artigianato e successive modificazioni.
- 8) Le eventuali controversie tra le categorie, circa l'applicazione dei criteri sopra enunciati, saranno esaminati in sede interconfederale.